

Il nuovo art. 77 del regolamento di P. L. approvato dal Consiglio Comunale

Articolo 77

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL' "AMBROSIA"

E' fatto obbligo a tutti i proprietari, conduttori e amministratori Pubblici e/o Privati di:

- terreni incolti;
- aree verdi abbandonate;
- banchine stradali e autostradali;
- rotatorie e agli spartitraffico in genere;
- terreni coltivati a cereali dove dopo il raccolto l'Ambrosia cresce rigogliosamente;
- argini di canali e corsi d'acqua;
- margini delle aree agricole;
- aree adiacenti a ferrovie;
- terre smosse dei cantieri edili;
- aree industriali dismesse o abbandonate;
- aree dedicate al verde pubblico (parchi, giardini)

ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare sull'eventuale presenza di ambrosia nelle aree di loro pertinenza ed eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia che prevedano almeno due sfalci, prima della fioritura, nei seguenti periodi:

1. **il primo alla fine di luglio**, indicativamente nell'ultima settimana, per evitare di raggiungere livelli di polline capaci di provocare allergia;
2. **il secondo alla fine di agosto**, indicativamente nell'ultima settimana, per contenere i ricacci o rimuovere le nuove piante che ne frattempo si sono sviluppate;

Per evitare la diffusione nelle zone più sensibili ed infestate da tale pianta, gli sfalci devono comunque essere effettuati con regolarità a cm. 2 dal suolo e prima della formazione degli organi floreali.

In alternativa agli sfalci è possibile utilizzare i seguenti altri metodi di contenimento dell'ambrosia:

- lavorazioni del terreno;
- estirpamento;
- diserbo;
- pacciamatura per le superfici di ridotte dimensioni con telo in materiale plastico, corteccia, cippato di legno, foglie.

E' fatto inoltre obbligo a tutti i soggetti interessati di eseguire, nei mesi estivi, una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza, di curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici (come prato inglese e trifoglio) che, agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia Artemisifolia.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo non effettuando i tagli previsti e mantenendo il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di ambrosia, sarà punibile con una sanzione amministrativa:

da € 50,00 a € 200,00 per un'area fino a 2000 m²

da € 200,00 a € 500,00 per un'area oltre i 2000 m²